



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI ORDINANZE COMUNALI



Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s. m. i.

Art. 2

Importo delle sanzioni

Per la violazione dei regolamenti o ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni.

1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali: da L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,45).
2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: da L. 1.000.000 (Euro 516,45) a L. 10.000.000 (Euro 5.164,45).
3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 2.000.000 (Euro 1032,91).
4. violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi: da L. 200.000 (Euro 103,29) a L. 2.000.000 (Euro 1032,91).
5. violazione di ordinanze contingibili e urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge: da L. 1.000.000 (Euro 516,45) a L. 10.000.000 (Euro 5.164,56).
6. violazioni al regolamento comunale di polizia urbana: da L. 50.000 (Euro 25,82) a L. 500.000 (Euro 258,22).
7. in tutti gli altri casi: da L. 100.000 (Euro 51,64) a L. 1.000.000 (Euro 516,45).

Art. 3

Obbligo di rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.
2. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

Art. 4

Norme finali

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.